



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Gioia Tauro , 19/09/2020

Circolare n.6

Al Personale

Docente

Al Personale ATA

Sito web

Atti

Oggetto: Comunicazioni circa l'utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 comma 3 0 comma 6 relativo all'Anno Scolastico 2021/2022

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e le circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si comunica quanto segue:

Beneficiari

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
- coniuge, parenti o affini entro il 2 ° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3 ° grado soltanto qualora i genitori e il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2021-2022

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 0 6, della Legge 104/92 relative all'a. s. precedente.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata, utilizzando l'allegato modello, al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va



ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92.

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni. Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene opportuno ricordare che la richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata a una precisa responsabilità personale e che, in caso di un suo uso Improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15. comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Si ricorda, inoltre, che l'Inps con circolare applicativa n. 45 dell' 1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, essendo ammessa la fruizione mista stessi nell'arco del mese di riferimento cd è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA produrrà a questa Dirigenza entro il 1 ottobre c.a. le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente le giornate di permesso, che, solo in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, potrebbero essere riviste e riorganizzate. Relativamente al personale ATA si rammenta che l'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: "I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992. n. 104. Tali Permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa A.Ottanà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93